Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 344

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 dicembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1977, n. **907**.

Conferimento del distintivo di onore di « Volontario della Libertà » al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943 (denominati ex internati militari in Germania) che rinunciarono alla liberazione, e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta della Resistenza è estesa la concessione del distintivo di onore dei « Volontari della Libertà » istituito con il decreto luogotenenziale del 3 maggio 1945, numero 350.

Art. 2.

Il distintivo d'onore di « Volontario della Libertà » è concesso dal distretto militare di appartenenza, su domanda dell'interessato e previo parere dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI).

Contro la decisione negativa del distretto militare può essere presentato ricorso al Ministro per la difesa entro novanta giorni dalla data di notifica.

Art. 3.

Le domande per la concessione del distintivo di cui ai precedenti articoli devono essere presentate entro il 31 dicembre 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 9 dicembre 1977, n. **908**.

Composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonchè dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti.

I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

Il personale di cui al secondo comma è destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

La segreteria dipende dal comitato di presidenza ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall'articolo 2 della legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituito dal seguente:

« I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 9 dicembre 1977, n. **909.**

Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dai seguenti:

« L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma risultante a credito dalla liquidazione effettuata a norma dell'articolo 19 della presente legge, è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultano importi da iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce; sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **910.**

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale fu approvato il regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, con il quale il regolamento di cui al precedente comma fu esteso all'Amministrazione del tesoro;

Ravvisata la necessità di modificare l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio al regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 111 del regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, per quanto attiene ai titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi, per esami, nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e per le ragionerie provinciali dello Stato, è così modificato:

Art. 111 - *Carriera direttiva.* — Per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello

Stato e della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in economia e commercio conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi a partecipare ai concorsi anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purchè forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 12 agosto 1977

LEONE

STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1977
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977.

Soppressione della salina di Lungro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto del Ministro per le finanze 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;

Ritenuto, nell'interesse del servizio, di far luogo alla soppressione della salina di Lungro, il cui giacimento salifero è in via di rapido esaurimento;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

La salina di Lungro è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1977

LEONE

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1977
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 299

(13351)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Autorizzazione al comune di S. Giorgio del Sannio a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1974, con il quale il comune di S. Giorgio del Sannio, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 44.500.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 3.781.000 per anni quindici, pari all'85 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 28 ottobre 1975, n. 61, del comune di S. Giorgio del Sannio, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 66.100.000, per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura;

Vista la decisione 13 novembre 1975, n. 60, del comitato provinciale di controllo;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in S. Giorgio del Sannio il nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di S. Giorgio del Sannio è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 66.100.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di tale mutuo è concesso, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di S. Giorgio del Sannio un contributo straordinario nella misura di L. 6.670.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dallo esercizio 1973 e fino all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di S. Giorgio del Sannio il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 24 maggio 1977

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 24 Giustizia, foglio n. 260

(13218)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1977.

Autorizzazione al comune di Avellino a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1965, con il quale il comune di Avellino, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 700.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 42.756.000, per anni venti, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1974, con il quale il comune di Avellino, per il completamento del nuovo palazzo di giustizia, è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 600.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 38.277.000, per anni venti, pari al 75 % del mutuo medesimo;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1976, con il quale il comune di Avellino per il predetto completamento è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 667.120.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 52.450.000, per anni venti, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 19 maggio 1976, n. 610 della giunta municipale di Avellino, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 6 luglio 1976, n. 57;

Vista la decisione con la quale la regione Campania - Sezione di controllo di Avellino, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un ulteriore mutuo di L. 180.000.000, per il completamento del nuovo palazzo di giustizia;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Ritenuta la necessità di completare in Avellino il nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Aldo Mollica il comune di Avellino è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 180.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Avellino un contributo straordinario nella misura di L. 14.152.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni venti.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 e fino all'esercizio 1992.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Avellino il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 2 luglio 1977

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 24 Giustizia, foglio n. 267

(13219)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Autorizzazione al comune di Galatina a contrarre un mutuo per la costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 19 novembre 1976, n. 294, del comune di Galatina riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 197.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Vista la decisione 30 novembre 1976, n. 51288 della Sezione provinciale di controllo di Lecce;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Galatina un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Pietro Piscopo, il comune di Galatina è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, un mutuo di L. 197.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Galatina un contributo straordinario nella misura di L. 18.401.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo), per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1989.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di Galatina il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 31 agosto 1977

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1977
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 181

(13220)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. F.A.A.C.M.E. - Società apparecchi convettori metallici, in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali la S.p.a. F.A.A.C.M.E. - Società apparecchi convettori metallici, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali S.p.a. F.A.A.C.M.E. - Società apparecchi convettori metallici, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13300)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., in Romano d'Ezzelino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13301)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Interconf, in Indicatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Interconf di Indicatore (Arezzo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Interconf di Indicatore (Arezzo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13303)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia (Roma), con effetto dal 1° maggio 1975;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1976 e 1° luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia (Roma), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13298)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelvio fabbrica ricambi auto, in Ceprano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stelvio fabbrica ricambi auto di Ceprano (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1974;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 1977 e 21 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelvio fabbrica ricambi auto di Ceprano (Frosinone), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13302)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

Recepimento nell'ordinamento nazionale della quindicesima direttiva della commissione della Comunità economica europea n. 76/603 del 21 giugno 1976, relativa all'impiego degli additivi nei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 3 luglio 1973, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva del consiglio CEE n. 70/524 del 23 novembre 1970, concernente gli additivi nell'alimentazione degli animali;

Visti i decreti del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 10 settembre 1974, 6 agosto 1975 e 13 marzo 1976, con i quali, in conformità di apposite direttive della commissione CEE, sono state, di volta in volta, apportate variazioni al predetto decreto interministeriale del 3 luglio 1973;

Vista la quindicesima direttiva della commissione CEE n. 76/603 del 21 giugno 1976, che modifica gli allegati alla citata direttiva del consiglio CEE del 23 novembre 1970;

Considerato che occorre conformare le disposizioni nazionali in materia di additivi nell'alimentazione degli animali a quelle della menzionata quindicesima direttiva della commissione CEE;

Ritenuto, inoltre, conveniente, per certezza di riscontro, riunire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la modifica relativa agli additivi nella alimentazione degli animali, adottata con la quindicesima direttiva della commissione CEE del 21 giugno 1976, quale essa risulta nell'allegato elenco unificato, degli additivi consentiti nell'alimentazione degli animali.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce, limitatamente alla parte concernente l'elenco degli additivi e le relative condizioni di impiego, i precedenti decreti citati in premessa, e, per quanto riguarda la modifica approvata in conformità della quindicesima direttiva della commissione CEE del 21 giugno 1976, esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1977

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. — PRINCIPI ATTIVI										
A) *Antibiotici*									La somministrazione deve essere sospesa almeno 48 ore prima della macellazione	
1) Zinco-bacitracina	$C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S$ Zn Antibiotico del gruppo dei polipeptidi contenente dal 12 al 20 per cento di zinco	Tacchini	26 sett.	5	40.000	100	100	20		
		Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	5	40.000	100	100	20		
		Vitelli	6 mesi	5	40.000	100	100	20		
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Agnelli e capretti	6 mesi	5	40.000	100	100	20		
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Suini	6 mesi	5	40.000	100	100	20		
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20		
2) Oleandomicina . . (espressa come Oleandomicina base)	$C_{35}H_{61}O_{12}N$(Base) Antibiotico del gruppo dei macrolidi	Tacchini	26 sett.	2	20.000	50	50	10		
		Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	2	20.000	50	50	10		
		Suini	6 mesi	2	20.000	50	50	10		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3) Spiramicina . . . (espressa come Spiramicina base)	I $C_{45}H_{78}O_{15}N_2$ II $C_{47}H_{80}O_{16}N_2$ III $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$ } base Antibiotico del gruppo dei macrolidi	Tacchini	26 sett.	5	40.000	100	100	20		
		Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	5	40.000	100	100	20		
		Vitelli	6 mesi	5	40.000	100	100	20		
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Agnelli e capretti	6 mesi	5	40.000	100	100	20		
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Suini	6 mesi	5	40.000	100	100	20		
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20		
4) Virginiamicina . . (espressa come sostanza pura)	I $C_{28}H_{35}N_3O_7$ II $C_{43}H_{49}N_7O_{10}$	Tacchini	26 sett.	5	40.000	100	100	20		
		Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	5	40.000	100	100	20		
		Suini	6 mesi	5	40.000	100	100	20		
		Vitelli	6 mesi	5	40.000	100	100	20		
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5) Flafosfolipol . . . (espresso come sostanza pura)	$C_{70}H_{124}N_6O_{40}P$	Tacchini	26 sett.	1	25.000	100	100	20		
		Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	1	25.000	100	100	20		
		Vitelli	6 mesi	6	25.000	80	80	16		
			—	8	25.000	80	80	16	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Suini	6 mesi	1	25.000	100	100	20		
			—	10	25.000	100	100	20	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Animali da pelliccia	—	2	25.000	20	20	4		
6) Eritromicina . . . (espressa come Eritromicina base)	$C_{37}H_{67}NO_{13}$ Antibiotico del gruppo dei macrolidi	Volatili (escluse anatre e oche)	10 sett.	2	20.000	50	50	10		31-12-1977
		Suini	6 mesi	2	20.000	50	50	10		
7) Tylosina	$C_{45}H_{77}NO_{17}$ Antibiotico del gruppo dei macrolidi	Suini	2 mesi	10	40.000	200	200	40		31-12-1977
			da 2 mesi a 6 mesi	5	40.000	100	100	20		
B) *Vitamine*										
1) Vitamina D_2 . . . (espressa come Calciferolo)		Suini (non associata alla Vitamina D_3)	—	—	8.000.000	200.000	200.000	2.000		
			—	—	8.000.000	200.000	200.000	10.000	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Bovini, bufalini, ovini e caprini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	4.000		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Vitelli, agnelli, capretti e annutoli	—	—	8.000.000	200.000	200.000	10.000	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Equini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	4.000		
		Altre specie (esclusi i volatili)	—	—	8.000.000	200.000	200.000	2.000		
2) Vitamina D_3 . . . (espressa come Colecalciferolo)		Suini (non associata alla Vitamina D_2)	—	—	8.000.000	200.000	200.000	2.000		
			—	—	8.000.000	200.000	200.000	10.000	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Bovini, bufalini, ovini e caprini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	4.000		
		Vitelli, agnelli, capretti e annutoli	—	—	8.000.000	200.000	200.000	10.000	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento	
		Equini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	4.000		
		Volatili da uova	—	—	8.000.000	200.000	200.000	3.000		
		Altri volatili	—	—	8.000.000	200.000	200.000	2.000		
		Altre specie	—	—	8.000.000	200.000	200.000	2.000		
3) Tutte le altre vitamine e provitamine e sostanze ad effetto analogo, chimicamente ben definite		—	—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C) *Oligoelementi*										
1) Ferro (Fe)		—	—	—	250.000	250.000	—	1.250		
Fumarato ferroso	$FeC_4H_2O_4$									
Citrato ferroso	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2.6H_2O$									
Carbonato ferroso	$FeCO_3$									
Cloruro ferroso	$FeCl_2.4H_2O$									
Cloruro ferrico	$FeCl_3.6H_2O$									
Ossido ferfico	Fe_2O_3									
Solfato ferroso	$FeSO_4.7H_2O$									
Lattato di ferro	$Fe(C_3H_5O_3)_2.3H_2O$									
2) Iodio (I)		—	—	—	20.000	20.000	—	40		
Iodato di calcio idrato	$Ca(IO_3)_2.6H_2O$									
Iodato di calcio anidro	$Ca(IO_3)_2$									
Ioduro di sodio	Na I									
Ioduro di potassio	K I									
3) Cobalto (Co) . . .		—	—	—	5.000	5.000	—	10		
Acetato di cobalto	$Co(CH_3COO)_2.4H_2O$									
Carbonato basico di cobalto	$2CoCO_3.3Co(OH)_2.H_2O$									
Cloruro di cobalto	$CoCl_2.6H_2O$									
Solfato di cobalto	$CoSO_4.7H_2O$									
Solfato di cobalto monoidrato	$CoSO_4.H_2O$									
Nitrato di cobalto	$Co(NO_3)_2.6H_2O$									

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4) Rame (Cu)		Suini	—	—	125.000	125.000	—	125		
		Altre specie animali	—	—	125.000	125.000	—	50		
Acetato di rame	$Cu(CH_3COO)_2.H_2O$									
Carbonato basico di rame monoidrato	$CuCO_3.Cu(OH)_2.H_2O$									
Cloruro rameico	$CuCl_2.2H_2O$									
Ossido rameico	CuO									
Solfato rameico	$CuSO_4.5H_2O$									
5) Manganese (Mn) .		—	—	—	125.000	125.000	—	250		
Carbonato manganoso	$MnCO_3$									
Cloruro manganoso	$MnCl_2.4.H_2O$									
Fosfato acido di manganese	$MnHPO_4.3H_2O$									
Ossido manganoso	MnO									
Ossido manganico	Mn_2O_3									
Solfato manganoso	$MnSO_4.4H_2O$									
Solfato manganoso monoidrato	$MnSO_4.H_2O$									
6) Zinco (Zn)		—	—	—	55.000	55.000	—	250		
Acetato di zinco	$Zn(CH_3.COO)_2.2H_2O$									
Carbonato di zinco	$ZnCO_3$									
Cloruro di zinco monoidrato	$ZnCl_2.H_2O$									
Ossido di zinco	ZnO									
Lattato di zinco	$Zn(C_3H_5O_3)_2.3H_2O$									
Solfato di zinco	$ZnSO_4.7H_2O$									
Solfato di zinco monoidrato	$ZnSO_4.H_2O$									

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D) *Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose*									La somministrazione è vietata a soggetti in deposizione	
1) Amprolium . . . (espresso come sostanza pura)	Cloridrato del cloruro di 1-[(4-amino-2-n-propil-5-pirimidinil)-metil]-2-picolinio	Pollame	—	62,5	250.000	625	625	125		
2) Amprolium - Etopabato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 25:1,6)	Cloridrato del cloruro di 1-[(4-amino-2-n-propil-5-pirimidinil)-medil]-2-picolinnio + Estere metilico dell'acido 4-acetamido 2 etossibenzoico	Polli, tacchini e faraone	—	66,5	266.000	665	665	133	La somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione	
3) DOT . . . . . . (espresso come sostanza pura)	3,5 dinitro-ortotoluamide	Pollame	—	62,5	250.000	625	625	125		
4) Buchinolato . . . (espresso come sostanza pura)	Carbossilato di etil-4-idrossi-6,7-diisobutossi-3-chinolina	Polli da ingrasso	—	82,5	165.000	412,5	412,5	82,5		
5) Decochinato . . . (espresso come sostanza pura)	$C_{24}H_{35}O_5N$ 3-carbetossi-6-decilossi-7-etossi-4-idrossichinolina	Polli da ingrasso	—	20	80.000	200	200	40	La somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione	
6) Diaveridina + Sulfachinossalina (espresse come sostanze pure nel rapporto di 1:4 o 1:8)	2,4-diamino-5-(3,4-dimetossi-benzil)-pirimidina + 2 sulfanilamidochinossalina	Polli, tacchini, faraone e fagiani	—	10	300.000	450	450	90	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione	31-12-1977
		Conigli	—	150	300.000	750	750	150		
		Uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori e da competizione (nell'acqua di bevanda)	—	10	300.000	450	450	90		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7) Diaveridina + Sulfadimetossina (espresse come sostanze pure nel rapporto 1:3)	2,4-diamino-5-(3,4-dimetossi-benzil)-pirimidina + 2,4-dimetossi-6-sulfanilamido-1,3-diazina	Polli, tacchini, faraone e fagiani	—	50	300.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione	31-12-1977
8) Pirimetamina+Sulfachinossalina (espresse come sostanze pure nel rapporto 1:10)	2,4-diamino-5-(p-clorofenil)-6-etilpirimidina + + 2 sulfanilamidochinossalina	Polli, tacchini, faraone e fagiani	—	82,5	330.000	412,5	412,5	82,5		31-12-1977
		Conigli	—	82,5	330.000	618,75	618,75	123,75		
9) Meticlorpindolo . . (espresso come sostanza pura)	3,5-dicloro-2,6-dimetil-4-piridinolo	Polli da ingrasso	—	125	250.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione	
		Faraone	—	125	250.000	625	625	125	La somministrazione è vietata a soggetti in deposizione e deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione	
		Conigli	—	125	250.000	1.000	1.000	200	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione	
10) Dimetridazolo . .	1,2-dimetil-5-nitroimidazolo	Tacchini e faraone	—	125	400.000	750	750	150	La somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione	
11) Metilbenzochinato .	metil-7-benzilossi-6-butil-1,4-diitro-4-ossichinolina-3-carbossilato	Polli da carne	—	20	400.000	100	100	20		31-12-1978
12) Moncnsin-sodio . .	Estere complesso del sale sodico dell'acido butirrico $C_{36}H_{61}O_{11}Na$	Polli da ingrasso	18 sett.	—	242.000	625	625	125		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13) Robenidina . . .	Cloridrato di -1,3-bis-(p-clorobenzilidenamino)-guanidina	Polli da ingrasso e tacchini	—	30	72.000	180	180	36	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione	
E) *Fattori di accrescimento*										
1) Nitrovin . . . . . (*espresso come Nitrovin*)	$C_{14}H_{12}N_6O_6HCl$	Polli da ingrasso	—	10	120.000	75	75	15	E' vietata l'associazione o la somministrazione contemporanea con antibiotici	
		Suini	10 sett.	10	120.000	125	125	25		
			animali in fase di allattamento o svezzamento	20	120.000	150	150	30		
			dalla 11ª settimana a 6 mesi	5	120.000	75	75	15		
II. — ANTIOSSIDANTI										
1) Acido-l-ascorbico .		—	—	—	—	—	—	—		
2) l-Ascorbato di sodio		—	—	—	—	—	—	—		
3) l-Ascorbato di calcio		—	—	—	—	—	—	—		
4) Acido diacetil 5,6-l-ascorbico		—	—	—	—	—	—	—		
5) Acido palmitil 6-l-ascorbico		—	—	—	—	—	—	—		
6) Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferolo		—	—	—	—	—	—	—		
7) Alfa-tocoferolo di sintesi		—	—	—	—	—	—	—		
8) Gamma - tocoferolo di sintesi		—	—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9) Delta-tocoferolo di sintesi		—	—	—	—	—	—	—		
10) Gallato d'ottile . .		—	—	—	—	500	500	100 (10-11)	Da soli o complessivamente (10-11)	
11) Gallato di dodecile		—	—	—	—	500	500			
12) Butilossianisolo (BHA)		—	—	—	—	750	750	150 (12-14)	Da soli o complessivamente (12-14)	
13) Butilossitoluene (BHT)		—	—	—	—	750	750			
14) Etossichina . . .		—	—	—	—	750	750			
III. — Aromatizzanti										
Gli aromi naturali quali definiti e ammessi negli alimenti destinati all'uomo a norma delle regolamentazioni comunitarie e i corrispondenti prodotti sintetici										
IV. — Emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti										
1) Lecitine		—	—	—	—	—	—	—		
2) Acidi alginici . . .		—	—	—	—	—	—	—		
3) Alginato di sodio .		—	—	—	—	—	—	—		
4) Alginato di potassio		—	—	—	—	—	—	—		
5) Alginato di ammonio		... esclusi i pesci di acquario	—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica *descrizione*	Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei *nuclei* (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6) Alginato di calcio .		—	—	—	—	—	—	—		
7) Alginato di propilenglicole (alginato di 1,2 propandiolo)		—	—	—	—	—	—	—		
8) Agar-Agar . . .		—	—	—	—	—	—	—		
9) Carragene, carragenine, carragenati		—	—	—	—	—	—	—		
10) Furcellerano . . .		—	—	—	—	—	—	—		
11) Farina di semi di carrube		—	—	—	—	—	—	—		
12) Farina di semi di tamarindo		—	—	—	—	—	—	—		
13) Farina di semi di guar o gomma di guar		—	—	—	—	—	—	—		
14) Gomma adragante .		—	—	—	—	—	—	—		
15) Gomma arabica . .		—	—	—	—	—	—	—		
16) Sorbitolo		—	—	—	—	—	—	—		
17) Mannitolo		—	—	—	—	—	—	—		
18) Glicerolo		—	—	—	—	—	—	—		
19) Pectine		—	—	—	—	—	—	—		
20) Cellulosa microcristallina		—	—	—	—	—	—	—		
21) Metilcellulosa . . .		—	—	—	—	—	—	—		
22) Etilcellulosa . . .		—	—	—	—	—	—	—		
23) Idrossi-propilcellulosa		—	—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24) Idrossi-propilmetil-cellulosa		—	—	—	—	—	—	—		
25) Metil-etil-cellulosa .		—	—	—	—	—	—	—		
26) Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'etere carbossimetilico della cellulosa)		—	—	—	—	—	—	—		
27) Sali di sodio, di potassio o di calcio degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela, ottenuti da materie grasse commestibili o da acidi grassi alimentari distillati		—	—	—	—	—	—	—		
28) Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—	—	—		
29) Esteri *a*) acetico *b*) lattico *c*) citrico *d*) tartarico *e*) monoacetiltartarico e diacetiltartarico dei mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—	—	—		
30) Sucresteri: esteri del saccarosio con acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31) Sucrogliceridi: miscela di sucresteri e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—	—	—		
32) Esteri poliglicerici degli acidi grassi alimentari non polimerizzati		—	—	—	—	—	—	—		
33) Monoesteri del propilenglicole (1,2 propandiolo) e degli acidi grassi alimentari soli o in miscela con diesteri		—	—	—	—	—	—	—		
34) Acido stearil-2-lattilico		—	—	—	—	—	—	—		
35) Sodio-stearoil-lattile-2-lattato		—	—	—	—	—	—	—		
36) Calcio-stearoil-lattile-2-lattato		—	—	—	—	—	—	—		
37) Tartrato di stearoile		—	—	—	—	—	—	—		
38) Polietilene glicolesteri		—	—	—	—	—	—	5.000		31-12-1977
39) Poliossietilen-sorbitan-monooleato		—	—	—	—	—	—	5.000		18- 6-1979
40) Propilenglicole . .	CH_3-CHOH-CH_2OH	Cani e gatti	—	—	—	—	—	80.000	Non deve contenere: Arsenico: più di 3 mg/kg Piombo: più di 10 mg/kg	31-12-1977

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Rame e zinco: più di 50 mg/kg dei quali massimo 25 mg/kg di zinco Altri metalli pesanti: in tracce dosabili	
V - COLORANTI E PIGMENTANTI										
A) *Carotenoidi e Xantofille*		**Volatili**	—	—	—	—	—	80 (complessivamente)	Con l'osservanza delle disposizioni eventualmente previste dalle relative regolamentazioni comunitarie	
1) Capsantina	$C_{40}H_{58}O_3$	—								
2) Beta-apo-8'-carotenale	$C_{30}H_{40}O$	—								
3) Estere etilico dello acido beta-apo-8'-carotenoico	$C_{32}H_{44}O_2$	—								
4) Luteina	$C_{40}H_{56}O_2$	—								
5) Criptoxantina . . .	$C_{40}H_{56}O$	—								
6) Violaxantina . . .	$C_{40}H_{56}O_4$	—								
7) Cantaxantina . . .	$C_{40}H_{52}O_2$	—								
8) Zeaxantina	$C_{40}H_{56}O_2$	—								

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B) *Tutte le altre sostanze autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari*		*a*) esclusi cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi	—	—	—	—	—	—	Consentito nei mangimi per animali soltanto: *a*) nei prodotti della trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari o ii) d'altre materie di base eccetto i cereali e le farine di manioca denaturate con sostanze consentite ed appropriate o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione e *b*) osservando le condizioni fissate per tali sostanze nelle disposizioni comunitarie	
		b) cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi	—	—	—	—	—	—	Con l'osservanza delle condizioni fissate per queste sostanze nelle prescrizioni comunitarie	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C) *Blu patent V* e *Verde acido Brillante BS* (verde lissamina)	Sale calcico dell'acido disolfonico del m-ossitetradiamino-trifenil carbinolo Sale sodico del d-(p-dimetilamino fenil)ossi-2 disolfo-3,6-	*a*) esclusi cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi	—	—	—	—	—	—	Consentito nei mangimi soltanto: *a*) nei prodotti della trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari ii) cereali o farine di manioca denaturate o iii) altre materie di base denaturate con sostanze consentite e appropriate o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione e *b*) osservando le condizioni fissate per tali sostanze nelle disposizioni comunitarie	
		b) cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi	—	—	—	—	—	—	Con l'osservanza delle condizioni fissate per queste sostanze nelle disposizioni comunitarie	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI. — CONSERVANTI										
1) Acido sorbico . .		—	—	—	—	—	—	—		
2) Sorbato di sodio .		—	—	—	—	—	—	—		
3) Sorbato di potassio		—	—	—	—	—	—	—		
4) Sorbato di calcio .		—	—	—	—	—	—	—		
5) Acido formico . .		—	—	—	—	—	—	—		
6) Formiato di sodio .		—	—	—	—	—	—	5.000		
7) Formiato di calcio		—	—	—	—	—	—	5.000		
8) Acido acetico . . .		—	—	—	—	—	—	—		
9) Acetato di potassio		—	—	—	—	—	—	—		
10) Diacetato di sodio		—	—	—	—	—	—	—		
11) Acetato di calcio .		—	—	—	—	—	—	2.000		
12) Acido lattico . . .		—	—	—	—	—	—	—		
13) Lattato di sodio . .		—	—	—	—	—	—	2.000		
14) Lattato di potassio		—	—	—	—	—	—	—		
15) Lattato di calcio .		—	—	—	—	—	—	—		
16) Acido propionico .		—	—	—	—	—	—	2.000		
17) Propionato di sodio		—	—	—	—	—	—	2.000		
18) Propionato di calcio		—	—	—	—	—	—	2.000		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19) Propionato di potassio		—	—	—	—	—	—	—		
20) Acido citrico . . .		—	—	—	—	—	—	—		
21) Citrati di sodio . .		—	—	—	—	—	—	—		
22) Citrati di potassio		—	—	—	—	—	—	—		
23) Citrati di calcio . .		—	—	—	—	—	—	—		
24) Acido tartarico . .		—	—	—	—	—	—	—		
25) Tartrati di sodio .		—	—	—	—	—	—	—		
26) Tartrati di potassio		—	—	—	—	—	—	—		
27) Tartrato doppio di sodio e di potassio		—	—	—	—	—	—	—		
28) Acido ortofosforico		—	—	—	—	—	—	—		
29) Bisolfito di sodio .	$NaHSO_3$	cani e gatti	—	—	—	—	—	200		31-12-1977
30) Metabisolfito di sodio	$Na_6S_2O_5$		—	—	—	—	—	200	Purezza: min. 95%	31-12-1977
31) Nitrito di sodio . .			—	—	—	—	—	150		31-12-1977
VII. — Ausiliari di fabbricazione										
1) Lignosolfito . . .			—	—	—	—	—	30.000	Titolo in lignosolfito min. 60% - acqua max. 5%	31-12-1977
2) Stearato di potassio		—	—	—	—	—	—	5.000		31-12-1977
3) Stearato di sodio .		—	—	—	—	—	—	5.000	Purezza: min. 90%	31-12-1977
4) Stearato di calcio .		—	—	—	—	—	—	5.000		31-12-1977

Additivi	Denominazione chimica descrizione	*Specie animale*	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII. — DENATURANTI										
1) Zolfo in polvere . .		—	—	—	—	—	—	—	Per la denaturazione del cloruro di sodio alla dose di 1.000 PPM = 1.000 mg/kg	
2) Tutte le sostanze consentite dalle regolamentazioni comunitarie per denaturare i prodotti alimentari		—	—	—	—	—	—	—	Con l'osservanza delle disposizioni eventualmente previste dalle relative disposizioni comunitarie	

(13156)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Sostituzione di un componente del comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 del consiglio dei ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 ottobre 1973, che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1976, con il quale è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna;

Vista la lettera del 17 novembre 1977, con la quale la regione autonoma della Sardegna - Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, ha designato, quale proprio rappresentante, il dott. Mario Satta in seno al citato comitato regionale, in sostituzione del perito agrario Giulio Lippi, collocato a riposo;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Mario Satta è nominato componente del comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna, in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna - Assessorato all'agricoltura foreste, caccia e pesca, in sostituzione del per. agr. Giulio Lippi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(13004)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Cipriano Picentino (Salerno), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Cipriano Picentino (Salerno), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del cennato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13368)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in S. Anastasia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corderia napoletana di S. Anastasia (Napoli), con effetto dal 4 aprile 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana di S. Anastasia (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13299)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1977.

Nomina del presidente e ricostituzione del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto ente;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1973, concernente la nomina del presidente e del consiglio direttivo dell'ente suindicato per la durata in carica di tre anni a decorrere dalla data di insediamento;

Considerato che il presidente ed il consiglio anzidetto è scaduto per compiuto triennio di carica e che, quindi, è necessario provvedere ai relativi rinnovi;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle amministrazioni e dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

L'on. avv. Dino De Poli è nominato presidente dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 2.

Il consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è composto dai seguenti membri:

Sciarretta dott. Giorgio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cosentino dott. Saverio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Mucci dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Benvenuti dott. Valerio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Monica dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Boccalari dott. Federico, in rappresentanza dei coltivatori di piante da carta;

De Giorgio ing. Arnoldo, in rappresentanza dei produttori di cellulosa per la carta;

Adler dott. Lionello, in rappresentanza di produttori di carta da giornali;

Botti Luciano, in rappresentanza dei lavoratori C.I.S.L.;

Camerini dott. Giacomo, in rappresentanza degli industriali cartotecnici;

Lippiello ing. Giuseppe, in rappresentanza dei produttori di carte e cartoni vari;

Letta dott. Gianni, in rappresentanza degli editori di giornali quotidiani;

Rizzoli dott. Alberto, in rappresentanza degli editori dei periodici;

Vallardi dott. Gianfranco, in rappresentanza degli editori di libri e riviste;

Lucchetti ing. Franco, in rappresentanza dei commercianti di carta e cartoni;

Ceschia dott. Luciano, in rappresentanza dei giornalisti professionisti;

Colzi Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori C.G.I.L.;

Giampietro Alfredo, in rappresentanza dei lavoratori U.I.L.;

Capomazza dott. Benedetto, Nasi dott. Giovanni, Fogliati dott. Enzo, Berardi dott. Mario e Di Capua dott. Giovanni, esperti.

Art. 3.

Il presidente ed i membri del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta restano in carica per la durata di un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(13258)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 39.970.000.000, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 524, recante aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 524, recante aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima, ed, in particolare, l'art. 4 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti a medio e lungo termine oppure attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1975 al 1977;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 35 miliardi, occorrente per l'anno 1977, di far luogo ad una emissione di speciali certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della ripetuta legge 10 ottobre 1975, n. 524, il quale, fra l'altro, stabilisce che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relativa al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento,

anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 524, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo in valore nominale di L. 39.970.000.000 (trentanovemiliardinovecentosettantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 88,00 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10 % annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere **b)** e c).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima rata sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica Italiana, seguito scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ARTIGIANCASSA » « LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 524 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione

della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 524 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 524 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli a 500 milioni, in giallo per i tagli da lire 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti, nonché le cornici sono stampate in calcografia; la serie ed il numero del prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 313

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10 % - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI LIRE 39.970.000.000, AI SENSI DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 524.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	1.998.500.000		39.970.000.000
1-1-1979	1.998.500.000		
1-7-1979	1.998.500.000	3.997.000.000	35.973.000.000
1-1-1980	1.798.650.000		
1-7-1980	1.798.650.000	3.997.000.000	31.976.000.000
1-1-1981	1.598.800.000		
1-7-1981	1.598.800.000	3.997.000.000	27.979.000.000
1-1-1982	1.398.950.000		
1-7-1982	1.398.950.000	3.997.000.000	23.982.000.000
1-1-1983	1.199.100.000		
1-7-1983	1.199.100.000	3.997.000.000	19.985.000.000
1-1-1984	999.250.000		
1-7-1984	999.250.000	3.997.000.000	15.988.000.000
1-1-1985	799.400.000		
1-7-1985	799.400.000	3.997.000.000	11.991.000.000
1-1-1986	599.550.000		
1-7-1986	599.550.000	3.997.000.000	7.994.000.000
1-1-1987	399.700.000		
1-7-1987	399.700.000	3.997.000.000	3.997.000.000
1-1-1988	199.850.000		
1-7-1988	199.850.000	3.997.000.000	—

(13354)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 3.430.000.000, ai sensi della legge 7 maggio 1973, n. 244, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 maggio 1973, n. 244, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT, ed, in particolare, l'art. 2 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1972 al 1977;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 3 miliardi occorrente per l'anno 1977 di far luogo ad una emissione di speciali certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visti gli articoli 9 e 10 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù dei quali:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati predetti e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 244, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo, in valore nominale, di L. 3.430.000.000 (tremiliardiquattrocentotrentamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 88,00 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima rata sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 marzo di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EAGAT » « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 244 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 244 ». Seguono, poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 244 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da lire 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti, nonché le cornici, sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 314

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10 % - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI LIRE 3.430.000.000, AI SENSI DELLA LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 244.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	171.500.000		3.430.000.000
1-1-1979	171.500.000		
1-7-1979	171.500.000	343.000.000	3.087.000.000
1-1-1980	154.350.000		
1-7-1980	154.350.000	343.000.000	2.744.000.000
1-1-1981	137.200.000		
1-7-1981	137.200.000	343.000.000	2.401.000.000
1-1-1982	120.050.000		
1-7-1982	120.050.000	343.000.000	2.058.000.000
1-1-1983	102.900.000		
1-7-1983	102.900.000	343.000.000	1.715.000.000
1-1-1984	85.750.000		
1-7-1984	85.750.000	343.000.000	1.372.000.000
1-1-1985	68.600.000		
1-7-1985	68.600.000	343.000.000	1.029.000.000
1-1-1986	51.450.000		
1-7-1986	51.450.000	343.000.000	686.000.000
1-1-1987	34.300.000		
1-7-1987	34.300.000	343.000.000	343.000.000
1-1-1988	17.150.000		
1-7-1988	17.150.000	343.000.000	—

(13355)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Nomina di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il foglio allegato al verbale n. 61, con il quale la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, nella seduta del 12 giugno 1974, esprimeva parere contrario all'iscrizione del dott. Alessandro Di Bella, nato a Milano il 19 dicembre 1929, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nella seconda sessione ordinaria del 1972;

Visto il decreto presidenziale 20 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 del mese successivo, con il quale è stato accolto, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal Di Bella avverso il diniego di iscrizione nel ruolo di cui sopra;

Visto il verbale n. 15 con il quale la predetta commissione nella seduta del 24 novembre 1977 ha conseguentemente espresso parere favorevole all'iscrizione del Di Bella;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla iscrizione del predetto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con decorrenza 16 ottobre 1974, data in cui sono stati nominati gli altri candidati della citata sessione del 1972;

Decreta:

Di Bella Alessandro, nato a Milano il 19 dicembre 1929 e ivi residente, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 16 ottobre 1974.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(13375)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 82.210.000.000, ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, ed, in particolare, l'art. 19, il quale, ai fini della copertura degli oneri recati dal provvedimento legislativo stesso per gli anni 1975, 1976 e 1977, ha autorizzato il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 2.408 miliardi, nelle forme stabilite al secondo comma dell'articolo stesso;

Ritenuto opportuno per il reperimento di un'ulteriore quota del suddetto importo di lire 2.408 miliardi, di far luogo ad una emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, il quale, fra l'altro, prevede che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipati il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi in genere mediante estrazioni a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati predetti e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito per un importo nominale che consenta un netto ricavo intorno a lire 72 miliardi, al

fine di conseguire una rapida attuazione del succitato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, una emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo in valore nominale di L. 82.210.000.000 (ottantaduemiliardiduecentodiecimilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 88,00 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi d'interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie e i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 marzo di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA » « DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato,

per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per la impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « D.-L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « D.-L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e di ordine del certificato. Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da lire 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti, nonché le cornici, sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi, i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 311

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI LIRE 82.210.000.000, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	4.110.500.000		82.210.000.000
1-1-1979	4.110.500.000		
1-7-1979	4.110.500.000	8.221.000.000	73.989.000.000
1-1-1980	3.699.450.000		
1-7-1980	3.699.450.000	8.221.000.000	65.768.000.000
1-1-1981	3.288.400.000		
1-7-1981	3.288.400.000	8.221.000.000	57.547.000.000
1-1-1982	2.877.350.000		
1-7-1982	2.877.350.000	8.221.000.000	49.326.000.000
1-1-1983	2.466.300.000		
1-7-1983	2.466.300.000	8.221.000.000	41.105.000.000
1-1-1984	2.055.250.000		
1-7-1984	2.055.250.000	8.221.000.000	32.884.000.000
1-1-1985	1.644.200.000		
1-7-1985	1.644.200.000	8.221.000.000	24.663.000.000
1-1-1986	1.233.150.000		
1-7-1986	1.233.150.000	8.221.000.000	16.442.000.000
1-1-1987	822.100.000		
1-7-1987	822.100.000	8.221.000.000	8.221.000.000
1-1-1988	411.050.000		
1-7-1988	411.050.000	8.221.000.000	—

(13356)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 157.570.000.000, ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed, in particolare, l'art. 20, il quale, ai fini della copertura delle spese recate dal provvedimento legislativo stesso per gli anni 1975, 1976 e 1977, ha autorizzato il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 2.022 miliardi, nelle forme stabilite al secondo comma dell'articolo stesso;

Ritenuto opportuno, per il reperimento di un'ulteriore quota del suddetto importo di lire 2.022 miliardi, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, il quale, fra l'altro, prevede che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipati il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi in genere mediante estrazioni a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati predetti e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito per un importo nominale che consenta un netto ricavo intorno a lire 138 miliardi, al fine di conseguire una rapida attuazione del succitato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, una emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo in valore nominale di lire 157.570.000.000 (centocinquantasettemiliardicinquecentosettantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 88,00 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi d'interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 marzo di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA » « DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per la impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » «1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, CONVERTITO NELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 492 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne la indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato. Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da lire 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti, nonché le cornici, sono stampate in calcografia; la serie ed il numero del prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 312

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10 % - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI LIRE 157.570.000.000, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	7.878.500.000		157.570.000.000
1-1-1979	7.878.500.000		
1-7-1979	7.878.500.000	15.757.000.000	141.813.000.000
1-1-1980	7.090.650.000		
1-7-1980	7.090.650.000	15.757.000.000	126.056.000.000
1-1-1981	6.302.800.000		
1-7-1981	6.302.800.000	15.757.000.000	110.299.000.000
1-1-1982	5.514.950.000		
1-7-1982	5.514.950.000	15.757.000.000	94.542.000.000
1-1-1983	4.727.100.000		
1-7-1983	4.727.100.000	15.757.000.000	78.785.000.000
1-1-1984	3.939.250.000		
1-7-1984	3.939.250.000	15.757.000.000	63.028.000.000
1-1-1985	3.151.400.000		
1-7-1985	3.151.400.000	15.757.000.000	47.271.000.000
1-1-1986	2.363.550.000		
1-7-1986	2.363.550.000	15.757.000.000	31.514.000.000
1-1-1987	1.575.700.000		
1-7-1987	1.575.700.000	15.757.000.000	15.757.000.000
1-1-1988	787.850.000		
1-7-1988	787.850.000	15.757.000.000	—

(13357)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona;

Viste le dimissioni del dott. Giuliano Marconcini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 7998 del 10 novembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Giandomenico Bianco in sostituzione del dott. Giuliano Marconcini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giandomenico Bianco è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Giuliano Marconcini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13316)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 18 stesso mese, con cui Ermes Moscatelli, nato a Bologna il 23 dicembre 1902, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 13 ottobre 1977, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Moscatelli Ermes, nato a Bologna il 23 dicembre 1902, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(13376)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino;

Viste le dimissioni del sig. Antonio De Cesare da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la nota n. 025912 del 12 novembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato la sig.ra Colomba Severino in sostituzione del sig. Antonio De Cesare, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Colomba Severino è nominata membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Antonio De Cesare, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13317)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.

Determinazione delle quote massime e minime della riserva premi e della riserva sinistri del ramo responsabilità civile autoveicoli che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attività di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visti gli articoli 7, ultimo comma, e 14, ultimo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Ritenuto che la determinazione delle quote massime e, per determinate specie di beni, anche di quelle minime di investimento nelle categorie di attività indicate nell'art. 7 del citato decreto-legge, nel testo modificato dalla legge di conversione, degli incrementi della riserva premi e della riserva sinistri relative al portafoglio italiano dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, concerne, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, dello stesso decreto-legge, gli incrementi delle riserve suddette verificatisi negli esercizi successivi al 1975 rispetto all'ammontare delle riserve esposte nel bilancio di questo ultimo esercizio;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, del citato decreto-legge, l'adempimento del relativo obbligo a carico delle imprese deve risultare sin dal bilancio dell'esercizio 1977;

Viste le conformi indicazioni espresse dal CIPE con delibera del 22 novembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1977 le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono investire gli incrementi della riserva premi e della riserva sinistri relative alla predetta assicurazione, verificatisi in ciascun esercizio rispetto alla consistenza di tali riserve al 31 dicembre 1975, nelle attività indicate dall'art. 7, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, secondo le seguenti quote minime e massime:

	Min.	Max.
1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni	—	30%
2) titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti	—	30%
3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali	—	20%
4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni	20%	40%
5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicati nell'art. 68, lettera *b*), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione di mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma	10%	25%
6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato	—	10%
7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici	—	10%
8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche, titoli azionari di società controllate dall'IRI, dall'ENEL, dall'EFIM, nonché di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e collegate, quotate in borsa da almeno cinque anni	—	20%

	Min.	Max.
9) obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM e di società da questi controllate, nonché di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e collegate, quotate in borsa da almeno cinque anni	—	20%
10) beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche	—	35%

Art. 2.

A decorrere dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 1985, l'intero importo della riserva premi e della riserva sinistri relative all'assicurazione di cui all'art. 1 dovrà avere come contropartita attività rientranti tra quelle indicate nell'art. 7 del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nel rispetto delle quote massime e minime stabilite nello stesso art. 1.

Art. 3.

L'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli deve risultare dallo stato patrimoniale di cui al rendiconto che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono redigere annualmente e presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Nel caso che dal predetto stato patrimoniale risulti superata, per una o più categorie di attività, la quota massima stabilita dall'art. 1, l'eccedenza rispetto a tale quota non viene considerata utile ai fini della copertura della riserva premi e della riserva sinistri relative al portafoglio italiano dell'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'impresa è tenuta a reintegrare l'eventuale deficienza di copertura delle predette riserve entro tre mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificata l'inosservanza del presente decreto.

Nel caso, invece, che non risulti rispettata la quota minima, l'impresa deve provvedere ad integrare tale quota nel termine di tre mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificata l'inosservanza del presente decreto.

I termini di cui ai precedenti commi sono portati a sei mesi, decorrenti dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 1977, per le integrazioni che si rendessero necessarie in dipendenza dell'applicazione dell'art. 1, in relazione all'incremento della riserva premi e della riserva sinistri verificatisi negli esercizi 1976 e 1977 rispetto alla consistenza delle stesse riserve al 31 dicembre 1975.

Delle integrazioni effettuate ai sensi dei precedenti commi l'impresa deve dare comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per provvedere alle integrazioni stesse.

Art. 4.

Agli effetti dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto relativamente alle quote della riserva premi e della riserva sinistri da investire nelle attività di cui al n. 5) dell'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre **1976, n. 857**, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, vanno computati tra le predette attività i titoli acquisiti dalle imprese in applicazione del contratto collettivo nazionale stipulato tra l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le organizzazioni sindacali del settore assicurativo in data 1° luglio 1975 e vincolati a copertura delle cauzioni, per la parte relativa alle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13373)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1977.

Determinazione per l'anno 1978 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in particolare l'art. 1 del decreto medesimo con il quale è stato stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede, tra l'altro, la fissazione con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Considerato che con il suddetto art. 11 è stata stabilita una nuova disciplina in materia di determinazione dei premi puri e dei caricamenti e che, in particolare, è stato disposto che questi ultimi debbono essere determinati tenendo conto « delle spese generali, di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa »;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1976 relativo alle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1977, con il quale, fra l'altro, sulla base della previgente disciplina si è mantenuta inalterata per il 1977 l'incidenza dei caricamenti sui premi di tariffa nella misura del 25%, fatta eccezione per i settori tariffari III e IV, parte 2ª, per i quali l'incidenza è stata stabilita nella misura del 21,5 per cento;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti, desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per l'esercizio 1976;

Ritenuto che in dipendenza del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dei successivi due decreti ministeriali 28 luglio 1977, concernenti, rispettivamente, la soppressione della formula tariffaria con clausola di « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro » e la approvazione del modulo di denuncia del sinistro, si sono determinate le condizioni per una contrazione dei costi di gestione della assicurazione obbligatoria e delle spese di liquidazione dei sinistri;

Ritenuto, pertanto, che è possibile stabilire per l'anno 1978 la misura massima dell'incidenza del complesso dei caricamenti sui premi ad un livello inferiore a quello mediamente risultante dai dati e dalle rilevazioni di cui sopra, operando una graduale riduzione delle singole voci del caricamento;

Considerato che occorre altresì stabilire per il complesso dei caricamenti un limite minimo;

Ritenuto che, avuto riguardo all'attuale situazione del mercato, tale limite minimo deve essere fissato in misura non eccessivamente differenziata rispetto a quella prevista per il limite massimo, onde evitare il determinarsi di situazioni di squilibrio pregiudiziali all'ordinato funzionamento della assicurazione obbligatoria;

Ritenuto che, per i settori tariffari III e IV, 2ª parte, non sussiste a fronte della maggiore entità dei premi un proporzionale aggravio dei costi e che pertanto si rende necessario stabilire per questi settori misure massime e minime dei caricameni ridotte rispetto a quelle da applicare per gli altri settori tariffari;

Ritenuto che occorre stabilire anche un limite massimo delle spese di gestione agenziali nella misura considerata congrua, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, per la determinazione del limite globale dei caricamenti, al fine di evitare il perdurare di situazioni gravemente anomale per l'ingiustificabile eccesso di tali spese, riscontrate dalle verifiche dei bilanci e dagli accertamenti ispettivi effettuati dall'organo di vigilanza;

Considerata l'esigenza di evitare che la fissazione di un limite massimo delle spese di gestione agenziali possa pregiudicare, con aggravio del costo del servizio assicurativo, il contenimento di tali spese agli attuali livelli, nei casi in cui questi siano inferiori all'anzidetto limite;

Sentita la Commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per l'anno 1978 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà superare la misura massima del 37 per cento, né essere inferiore alla misura minima del 34 per cento, dei premi di tariffa, fatta eccezione per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III (autobus) e IV, parte 2ª (veicoli per trasporto di cose oltre 25 quintali di peso complessivo a pieno carico), per le quali le predette misure sono ridotte, rispettivamente, al 34 per cento e al 31 per cento.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso anno 1978 la misura massima delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni e ogni altro compenso, non potrà superare il limite raggiunto alla data di pubblicazione del presente decreto e non potrà, in ogni caso, eccedere il limite del 14 per cento del premio di tariffa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1977

(13372) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Norme integrative al decreto ministeriale 16 novembre 1977, concernente l'aiuto al consumo del burro posto in vendita come « Burro di Natale ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1977, inerente le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2370/77 della commissione del 28 ottobre 1977, relativo alla concessione dell'aiuto al consumo del burro posto in vendita come « Burro di Natale »;

Considerato che entro i termini stabiliti dall'art. 1 del citato decreto ministeriale, sono pervenute domande di concessione di aiuto per le quali è stato espresso parere favorevole da parte dell'A.I.M.A. per tonnellate 5.867;

Considerato che resta una disponibilità di burro a valere sul contingente assegnato all'Italia dal regolamento (CEE) n. 2370/77;

Considerato che entro i termini prescritti sono state presentate all'A.I.M.A. domande di concessione dell'aiuto per quantità che eccedono la media calcolata ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1977;

Considerata l'opportunità di adottare norme integrative al decreto citato nelle premesse, al fine di poter mettere in vendita anche i quantitativi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2370/77 anche le imprese che pur essendosi impegnate ad impacchettare e vendere 5 tonnellate di burro come « Burro di Natale », non raggiungono tale quantitativo sulla base del calcolo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1977.

Art. 2.

La quantità di burro eccedente le assegnazioni già effettuate alla data del presente decreto è ripartita tra le imprese di cui all'art. 1 e le imprese che entro i termini prescritti hanno presentato domanda, per quantità eccedenti la media calcolata in base all'art. 1, comma primo, del decreto ministeriale 16 novembre 1977.

L'A.I.M.A. procede all'assegnazione delle succitate eccedenze proporzionalmente alle vendite di burro effettuate dagli aventi diritto nei mesi di dicembre 1976 e gennaio 1977.

Roma, addì 15 dicembre 1977

(13431) *Il Ministro*: MARCORA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Padovani Pier Paolo, notaio residente nel comune di Villanova Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Bologna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marciante Raoul.

De Pasquale Giovanni, notaio residente nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Bologna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Santoro Vincenzo Maria.

Giorgi Gianfranco, notaio residente nel comune di Ormea, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Bologna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Pensato Luigi Nicola.

(13386)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Alessandrini Calisti Claudio, notaio residente nel comune di Sarnano, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Macerata, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Covello Carlo.

(13387)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Balbo Domenico, notaio residente nel comune di Garessio, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Vallecrosia, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Trucco Bruno.

(13388)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Lavezzari Cristiano, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Pieve di Teco, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Stoppani Ottorino.

(13389)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Galvani Maria Pia, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Cupramontana, distretto notarile di Ancona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Covello Carlo.

(13390)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gessi Giuseppe.

Piccinini Mario, notaio residente nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Chieffi Alberto.

(13391)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Treviso.

(13392)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

de Siervo Luigi, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Iudice Giovanni.

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Arco, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Noto Antonio.

(13393)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Soldani Giancarlo, notaio residente nel comune di Verbania Intra, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Grosseto.

(13394)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

De Carolis Vincenzo, notaio residente nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Scaldaferri Francesco.

(13395)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Gatto Giuseppa, notaio residente nel comune di San Vito Chietino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Orvieto, distretto notarile di Terni, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Santacroce Clara.

(13396)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino.

(13397)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Ferrara Andrea, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Pescasseroli, distretto notarile di Sulmona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Russo Antonetta.

(13398)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977:

Sebastiani Maurizio, notaio residente nel comune di Chiusdino, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Rossi Luigi.

(13399)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 16-MO ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei *titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta « F. G. G. » di Gaudio Giuseppe, in Sassuolo (Modena), via Strada Alta, 65, già assegnataria del marchio di identificazione « 16-MO », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(13319)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Canzano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5139/M)

Autorizzazione al comune di Scontrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Scontrone (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5140/M)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Deliceto (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5144/M)

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Tiggiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 5.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5145/M)

Autorizzazione al comune di Brugine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Brugine (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.770.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5152/M)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Chiusi (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5156/M)

Autorizzazione al comune di Tufino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Tufino (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5159/M)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1977, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5136/M)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1977, il comune di Catignano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5137/M)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Oristano, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 300.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5143/M)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Mangone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5146/M)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Fuscaldo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 57.410.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5147/M)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Cursi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.860.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5148/M)

Autorizzazione al comune di Montalbano Jonico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Montalbano Jonico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5149/M)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Orsara di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5150/M)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Cannole (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.460.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5151/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.460.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5154/M)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione dei bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 77.660.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5155/M)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Montelabbate (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5153/M)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Barga (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5157/M)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Arpaise (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5160/M)

Autorizzazione al comune di Gricignano di Aversa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Gricignano di Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5158/M)

Autorizzazione al comune di Sondrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Sondrio, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 304.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5141/M)

Autorizzazione al comune di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, il comune di Treviso, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 miliardi 786.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5142/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 15 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	877,05	877,05	876,75	877,05	—	877,05	876,95	877,05	877,05	877,05
Dollaro canadese .	799,50	799,50	800 —	799,50	—	799,40	799,75	799,50	799,50	799,50
Franco svizzero .	421,64	421,64	422 —	421,64	—	421,62	421,05	421,64	421,64	421,65
Corona danese	147,03	147,03	147 —	147,03	—	147,02	146,80	147,03	147,03	147 —
Corona norvegese .	166,86	166,86	167 —	166,86	—	166,85	166,79	166,86	166,86	166,85
Corona svedese .	183,65	183,65	183,80	183,65	—	183,65	183,66	183,65	183,65	183,65
Fiorino olandese .	377,24	377,24	377,20	377,24	—	377,20	377,35	377,24	377,24	377,25
Franco belga	26,25	26,25	25,90	26,25	—	25,92	25,90	26,25	26,25	25,95
Franco francese	182,65	182,65	182,50	182,65	—	182,65	182,62	182,65	182,65	182,65
Lira sterlina .	1619,35	1619,35	1619 —	1619,35	—	1619,30	1619,70	1619,35	1619,35	1619,35
Marco germanico .	408,35	408,35	406,60	408,35	—	408,30	407,10	408,35	408,35	408,35
Scellino austriaco .	57,02	57,02	56,78	57,02	—	57,02	56,80	57,02	57,02	57 —
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,75	21,80	—	21,80	21,65	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,735	10,735	10,76	10,735	—	10,65	10,735	10,735	10,735	10,75
Yen giapponese	3,666	3,666	3,66	3,666	—	3,66	3,66	3,666	3,666	3,66

Media dei titoli del 15 dicembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,450
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Ricostruzione)	98,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,975
» 5 % (Città di Trieste) .	96,500
» 5 % (Beni esteri) .	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,550
» 5,50 % » » 1969-84	76,800
» 6 % » » 1970-85	76,525
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	71,375
» 9 % » » 1975-90 .	81,300
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9 % » » 1977-92 .	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 .	90,90
» » » 5,50 % 1979 .	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	97,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	93,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	87,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,300
» poliennali 7 % 1978 .	95,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,975
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,975
» » 9 % 1980	92,975
» » 10 % 1981	93,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	877 —
Dollaro canadese .	799,625
Franco svizzero	421,345
Corona danese .	146,915
Corona norvegese .	166,825
Corona svedese .	183,655
Fiorino olandese .	377,295
Franco belga .	25,912
Franco francese .	182,635
Lira sterlina	1619,525
Marco germanico .	407,725
Scellino austriaco	56,91
Escudo portoghese .	21,725
Peseta spagnola .	10,743
Yen giapponese .	3,663

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Cipriano Picentino, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 5 dicembre 1977, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Cipriano Picentino (Salerno) e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Roberto Pollice nato a Napoli il 1° giugno 1936, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. rag. Enrico Clarizia, nato a Salerno il 23 maggio 1917, prof. Gianni Morone, nato a Bari il 26 agosto 1941, dott. Alessandro Pasca, nato a Salerno il 21 luglio 1954, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Cipriano Picentino (Salerno), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Governatore: Baffi

(13369)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 ottobre 1977, dalla sig.ra Radanich Stefania in Pellizzaro nata a Buie (Pola), il 22 dicembre 1927, residente a Trieste in via Lorenzetti, 13, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Radiani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non e stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Radanich Stefania in Pellizzaro è ridotto nella forma italiana di Radiani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 28 novembre 1977

p. *Il prefetto*: Mellaro

(12967)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 1450/19 in data 11 ottobre 1977, con la quale il presidente della corte d'appello di L'Aquila nell'informare che l'avv. Silvio Berardi componente effettivo di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa propone la sostituzione dell'avv. Silvio Berardi con l'avv. Lino Bonanni;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Lino Bonanni, nato a Core il 24 settembre 1927 dell'ordine di L'Aquila è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di L'Aquila in sostituzione dell'avv. Silvio Berardi.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: Bonifacio

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1977
Registro n. 29 *Giustizia, foglio n.* 251

(13069)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di dermosifilopatia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di dermosifilopatia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo per la

durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quello di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Giorgi Francesco, nato a S. Luca il 6 novembre 1939;
Iandoli Vincenzo, nato ad Avellino il 14 ottobre 1919;
Mirone Antonio, nato a Catania il 22 ottobre 1941;
Schiesari Giovanni, nato a Rovigo il 19 novembre 1940.

Art. 2.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di dermosifilopatia a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Faldarini Giovanni, nato a Udine il 14 gennaio 1936.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12930)

Elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale regionale;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha chiesto l'iscrizione nell'elenco di cui al citato art. 42 avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n 735;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni di servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Dall'Olmo Giovanni, nato a Verona il 9 febbraio 1941.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13029)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a tre posti di interprete-traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa, per la lingua tedesca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 39 del 24 settembre 1977 (data di pubblicazione 1° ottobre 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 88, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a tre posti di interprete-traduttore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa, per la lingua tedesca.

(12720)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esame dei progetti del concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, n. 6513, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1977, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 200, viene prorogato al 31 marzo 1978 il termine fissato dal decreto ministeriale 10 luglio 1977, n. 2336, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1977, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 327, entro il quale si deve procedere all'esame dei progetti da parte della commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

(13231)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catanzaro.

(13454)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773440)